

ALLEGATO A
Alla deliberazione di **Consiglio Comunale**
n. 13 del 08.05.2018



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Revisione ordinaria delle partecipazioni 2018

Aggiornamento del piano di razionalizzazione 2015
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 –art. 20

Sommario

– Introduzione generale	3
1. Premessa normativa.....	3
2. Piano operativo e revisione straordinaria.....	5
3. Organismi coinvolti	8
II – Le partecipazioni dell’ente	9
1. Le partecipazioni societarie.....	9
2. Altre partecipazioni e associazionismo	11
III – Ricognizione delle partecipazioni.....	12
1. Cogeme S.p.A.	12
1.1 LGH S.p.A.....	16
1.2 COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI s.r.l.	16
1.3 COGEME NUOVE ENERGIE s.r.l.	16
1.4 GANDOVERE DEPURAZIONE	17
s.r.l.....	17
2. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l.....	18
3. TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.r.l.....	23
4.Sviluppo turistico del Lago d’Iseo S.p.A.	26
IV – Valutazioni e conclusioni.....	30

– Introduzione generale

1. Premessa normativa

Dopo il *“Piano Cottarelli”*, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spendingreview* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali l’avvio un *“processo di razionalizzazione”* che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali dovevano avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante **“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”**. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui

all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 4, 5, 23 e26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi(art.11);
- la definizione delle responsabilità (art.12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi¹ (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house*(art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale(art.19e25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal D.lgs.n.33/2013(art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);

- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate** e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Piano operativo e revisione straordinaria

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Alla luce delle disposizioni normative succitate, pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **Vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisite o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a) **Produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b) **Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

- c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) **Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;**
- e) **Servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse** (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla **convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;

¹ Il decreto attuativo alla riforma prevede per il periodo transitorio 2017-2019 che possono essere mantenute le

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

In prima battuta il citato decreto sulle società a partecipazione pubblica prevedeva che gli Enti locali dovessero provvedere ad adottare entro il 23 marzo 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica una delibera inerente la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla costituenda struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

A regime, è previsto che gli enti pubblici provvedano annualmente all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Il Comune di Zone ha approvato in data 31.03.2015, prot. 0001317, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con nota protocollo n. 0001047 in data 7 maggio 2015;

La relazione sull'attuazione del Piano, prevista dall'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 è stata

trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo 0001050 del 7 aprile 2016.

La Corte dei Conti con atto n. 25253 del 20 dicembre 2016 ha disposto l'archiviazione in relazione al piano di razionalizzazione 2015 del Comune di Zone, ritenendolo adeguatamente motivato.

Con nota protocollo 20170001293 il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate è stato trasmesso alla Corte dei Conti. Il piano è stato, inoltre, inserito sull'apposito portale del Ministero del Tesoro, predisposto oltre la scadenza del termine originario previsto per l'adozione del Piano in argomento.

3. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALIOSPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Zone partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione Capitale sociale	% partecipazione	Data costituzione	Capitale sociale €	Patrimonio ultimo esercizio chiuso €	Risultato ultimo esercizio chiuso €	Valore partecipazione €	Oggetto sociale	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
1	Cogeme S.p.A.	0,011%	30.04.1996	4.216.000	82.917.021,00	2.320.554,00	463,76	Gestione servizi pubblici locali.	Nessuna	Diretta
SOCIETA' CONTROLLATE DA COGEME SpA										
2	Acque Ovest Bresciano Due srl	0,07% 0,0081% 0,065% ²	21.11.2007	15.682.526,79	28.327.260,00	2.749.975,00	12.248,05	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Diretta Indiretta
3	Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl.	0,011%	01.11.2012	110.000,00	2.802.677,00	144.320,00	--	Gestione riscaldamento e raffrescamento edifici pubblici	Nessuna	Indiretta

² Le partecipazioni indirette sono detenute tramite Cogeme S.p.A. e Tutela Ambientale del Sebino che possiede il 5,15% del capitale di AOB2.

4	Cogeme Nuove Energie S.r.l.	0,011%	28.09.2012	50.000,00	1.155.612,00	- 42.495,00	--	Realizzazione e gestione impianti energia elettrica anche da fonti rinnovabili	Nessuna	Indiretta
5	Gandovere Depurazione Srl	0,0080%	20.11.2007	25.000,00	690.604,00	624.026,00	--	Costruzione impianto depuratore acque reflue	Nessuna	Indiretta
6	Acque bresciane s.r.l.	0,1% ³	24.06.2016	81.225.000,00	86.158,00	-13.842,00	81.225,00	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Indiretta
SOCIETA' COLLEGATE A COGEME S.p.A.										
7	Linea Group Holding Srl	0,001515 %	01.01.2007	189.494.116,00	202.723.352,00	4.507.984,00	--	Multiutility	nessuna	Indiretta
ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE										
8	Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	0,05%	18.10.1970	1.616.298,00			808,15	Promozione turistica zona Lago d'Iseo	Nessuna	Diretta
9	Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	1,26%	30.12.1994	100.000,00	15.776.040,00	9.631,00	1.260,00	Proprietà reti servizio idrico Gestione canoni concessione relativi	Nessuna	Diretta

Non è stato indicato il valore delle partecipazioni indirette irrisorio.

³ La partecipazione è indiretta per il tramite di AOB2 s.r.l. che, al momento della redazione del presente piano, detiene una quota pari al 70% del capitale di Acque bresciane.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Zone, oltre a far parte della Comunità Montana del Sebino bresciano, partecipa in altri organismi come di seguito indicato:

- Consorzio Forestale del Sebino bresciano, Sebinfor, con una quota pari al 10%;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Camonica;

L'adesione a questi organismi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Ricognizione delle partecipazioni

1. Cogeme S.p.A.



È stata una delle prime Società per azioni dei Comuni in Italia, nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta e per garantire ai propri Comuni-azionisti dei servizi di pubblica utilità a prezzi contenuti e di qualità. Le quote azionarie sono totalmente detenute da 70 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di Zona e dalla Comunità montana di Valle Camonica. Attualmente è una holding di varie società che garantisce i servizi idrici, energetici, ambientali ed informatici in un bacino di 400.000 abitanti.

E' la società patrimoniale, che controlla una serie di società operative. Gestisce direttamente alcuni servizi, tra cui il servizio energia, l'illuminazione pubblica e i Servizi Cimiteriali.

Alcuni anni fa ha costituito LGH, Linea Group Holding, uno dei principali operatori italiani, presente con proprie società operative sul territorio bresciano, tra cui Linea Gestioni, che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti.

Cogeme è uno strumento che consente agli Enti Locali di realizzare i propri compiti istituzionali di controllo e vigilanza dell'attività svolta dai gestori dei servizi pubblici.

Gli obiettivi strategici di Cogeme S.p.A. sono la gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, la gestione dei servizi pubblici affidati, lo sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e il sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio.

Come già ampiamente chiarito, Cogeme S.p.A. si occupa essenzialmente di servizi pubblici e di interesse generale. Ferma la bontà e l'utilità del progetto societario, l'Amministrazione comunale, anche se decidesse unilateralmente di liquidare la propria quota di capitale, è consapevole che gli enti che, in anni recenti, hanno tentato di cedere la propria partecipazione non hanno trovato "compratori": né pubblici, né privati. Trattandosi di società "multipartecipata" soltanto politiche condivise in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze richieste dal Codice civile, potrebbero incidere sull'assetto societario per le finalità del legislatore della Legge di Stabilità 2015 e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non certo il "piano" del singolo Comune di Zone che, peraltro, possiede una quota minima del capitale della Società.

Nel mese di dicembre 2014 con atto notaio Francesco Lessandrelli di Brescia rep n. 106.550 raccolta n. 37.022 del 14/11/2014 Cogeme S.p.A. ha incorporato Cogeme SII. Questa operazione va già nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore.

La partecipazione diretta del Comune di Zone in Cogeme risulta, per le ragioni suesposte, compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore.

Si invita, in ogni caso, Cogeme S.p.A. a produrre entro il mese di ottobre 2017 una relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa, tenendo conto che trattandosi di partecipazioni plurime le decisioni strategiche dovranno essere assunte in un quadro collegiale.

In definitiva è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo

2014/2016:

COGEME SPA	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	8.735.669,00	6.578.622,00	10.163.052,00	- 1.427.383,00	1.999.723,00	1.984.524,00	286.186,00	2.676.821,00	-540.687,00	3.217.508,00
2015	7.344.987,00	5.424.978,00	8.039.954,00	-694.967,00	-204.538,00	2.183.479,00	9.607,00	2.098.831,00	-221.723,00	2.320.554,00
2016	6.851.882,00	4.915.822,00	7.779.624,00	-927.742,00	1.599.440,00	4.201.235,00		4.872.933,00	-177.863,00	5.050.796,00

COGEME SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonionetto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	0,00	118.298.091,00	26.909.938,00	458.699,00	82.746.467,00	21.860.925,00	44.914,00	40.486.582,00	527.840,00	5	11
2015	0,00	119.245.462,00	22.763.176,00	301.768,00	82.917.021,00	20.322.482,00	47.797,00	38.534.673,00	488.433,00	5	11
2016	0,00	104.976.964,00	23.267.151,00	283.766,00	80.870.406,00	18.928.574,00	48.918,00	28.166.534,00	513.449,00	5	11

Presidente Cda in carica: Lazzaroni Dario

Si riporta di seguito prospetto riassuntivo in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in Cogeme S.p.A. da parte del Comune di Zone, alla luce delle prescrizioni di cui al d.lgs. 175/2016:

Denominazione Capitale sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Cogeme S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No ⁴	No	No	No	No

⁴In relazione all'attività esercitata per conto del Comune non sussistono partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe.

Per quanto concerne le partecipazioni indirette, riconducibili tutte alla partecipazione che il Comune di Zone detiene in Cogeme S.p.A., si inviterà la Società affinché provveda a verificare che il mantenimento delle quote in tali Enti sia compatibile con la normativa attuale. Vale, in ogni caso, quanto già affermato circa il mantenimento della partecipazione in Cogeme Trattandosi di società "multipartecipata" soltanto politiche condivise in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze richieste dal Codice civile, potrebbero incidere sull'assetto societario per le finalità del legislatore della Legge di Stabilità 2015 e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non certo il "piano" del singolo comune di Zone che è in possesso di una quota irrisoria del capitale sociale di Cogeme.

È intenzione del CDA mettere a disposizione dei soci entro il mese di luglio un documento complessivo per la valutazione delle operazioni di riordino delle partecipazioni Gruppo Cogeme.

Si riporta, in ogni caso, di seguito, una descrizione analitica delle Società in esame.

16

1.1 LGH S.p.A.



Cogeme Spa è, insieme a AEM (CR) l'azionista di riferimento di Linea Group Holding Srl (LGH), una delle principali multi utilities italiane.

Per LGH sono allo studio ipotesi di dismissione di parte della partecipazione attraverso quotazione in Borsa o cessione ad altro operatore, ma ad oggi non ci sono atti deliberati o sottoscritti.

La partecipazione indiretta è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore ma si invita Cogeme S.p.A. a produrre entro il mese di luglio 2017 una relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa.

1.2 COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI s.r.l.



E' la società che gestisce i servizi energetici e altri servizi per le comunità locali. E' controllata al 100% da Cogeme spa e l'amministratore unico è Dario Fogazzi.

La procedura di alienazione esperita nell'estate 2013 è andata deserta, successivamente la normativa che obbligava la dismissione è stata soppressa. Attualmente le ipotesi di lavoro sono quelle di un conferimento della società in LGH oppure la dismissione attraverso procedure di gara.

Si ritiene che, essendo stata abolita la norma che prevedeva la dismissione, a tutt'oggi vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta, tuttavia si invita Cogeme S.p.A., direttamente partecipato da questo comune, a produrre entro il mese di luglio 2017 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento ovvero specifici eventuali dismissione;

1.3 COGEME NUOVE ENERGIE s.r.l.



E' la società che gestisce i parchi fotovoltaici in Puglia. E' controllata al 100% da Cogeme spa e l'amministratore unico è Dario Fogazzi.

La partecipazione indiretta è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore ma si invita Cogeme SPA a produrre entro il mese di luglio 2017 una relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa.

1.4 GANDOVERE DEPURAZIONE

s.r.l.



E' la società di scopo per la realizzazione e la gestione del Depuratore del Gandovere a Torbole Casaglia. Cogeme detiene una quota del 73% e il presidente è Eugenio Taglietti.

La partecipazione indiretta sembra compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, tuttavia è stata sottoscritta una lettera di intenti con A2A, per la costituzione di un unico soggetto gestore per l'ATO della Provincia di Brescia che incorporerebbe sia AOB2 sia Gandovere depurazione SRL. A tal fine si invita Cogeme spa (partecipata diretta) a produrre entro il mese di luglio 2017 una relazione in merito all'esito della procedura per la costituzione del gestore unico.

2. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l.



E' una società totalmente pubblica, partecipata da Cogeme Spa, dalle società e dai Comuni che attualmente gestiscono i Servizi Idrici integrati della zona Sebino-Franciacorta-Pianura Occidentale tra cui il Comune di Zone, per una quota pari allo 0,07% del capitale sociale.

Ha quale finalità la gestione del servizio idrico integrato nell'area omogenea Ovest Bresciano e l'insieme dei servizi pubblici di distribuzione acqua, fognatura e depurazione acque reflue, servizi che svolge anche per il Comune di Zone.

La partecipazione, in questo caso sia diretta che indiretta, è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, tuttavia è stata sottoscritta una lettera di intenti con A2A, per la costituzione di un unico soggetto gestore per l'ATO della Provincia di Brescia che incorporerebbe sia AOB2 sia Gandovere depurazione SRL. A tal fine si invita la Società AOB2 a produrre entro il mese di luglio 2017 una relazione in merito all'esito della procedura per la costituzione del gestore unico.

Vengono riportati di seguito alcuni dei dati relativi ai bilanci 2014/2015 della Società.

AOB2 S.p.A.	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	40.251.992,00	36.368.045,00	35.560.280,00	4.691.642,00	1.328.184,00		712.135,00	3.868.274,00	1.368.874,00	2.499.400,00
2015	44.165.172,00	39.912.217,00	38.629.631,00	5.535.541,00	1.429.888,00		925.525,00	4.884.292,00	2.134.317,00	2.749.975,00
2016	47.220.909,00	42.987.274,00	37.450.486,00	9.770.423,00	-1.434.184,00	0		8.336.239,00	411.922,00	5.346.464,00

AOB2 S.p.A.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	0,00	93.022.274,00	149.996.587,00	205.128,00	25.577.286,00	1.554.146,00	1.495.864,00	83.200.396,00	35.168.922,00	3	134
2015	0,00	97.131.610,00	149.772.494,00	199.179,00	28.327.260,00	1.854.878,00	1.447.623,00	81.166.282,00	36.985.451,00	3	134
2016	0,00	102.448.460,00	52.473.660,00	171.540,00	33.673.724,00	3.112.522,00	1.488.037,00	82.427.683,00	34.391.694,00	3	143

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Acque Ovest	Diretta e	Sì	Sì	Sì	Sì	No ⁵	No	No	No	No


⁵In relazione all'attività esercitata per conto del Comune non sussistono partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe.

Bresciano 2
AOB2 s.r.l.

indiretta

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il Gruppo Cogeme



3. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.

La società è nata per la realizzazione e gestione della rete di depurazione e collettamento del lago d'Isèo. Gestiva, per il Comune di Zone, il servizio di depurazione delle acque reflue. Attualmente tutti i servizi che costituiscono l'oggetto sociale dell'organismo in questione sono svolti da AOB2 s.r.l.

Pertanto, la società non eroga nessun servizio a favore degli enti locali, ma si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed è proprietaria dell'intero collettore fognario del Sebino.

La società opera in forma di srl a seguito di atto di trasformazione deliberato in data 13.06.2011 contestualmente è stato ridotto il capitale sociale precedentemente ammontante ad euro 1 milione e portato a 100 mila euro.

È partecipata da trentotto enti locali di cui trentasei amministrazioni comunali e le Province di Bergamo e Brescia.

La partecipazione del Comune è pari allo **1,26%** del capitale.

Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. si configura come Società patrimoniale, pertanto, gli unici ricavi che consegue derivano dai canoni di concessione citati che, in ogni caso, sono al di sotto del limite di fatturato minimo previsto dalla lettera d) del comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Società è nata in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 della L. 12 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli il quale disponeva che le reti e gli impianti relativi al servizio idrico, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Le previsioni citate sono state confermate con le modifiche apportate all'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico enti locali, dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui comma 13 dispone: *Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. Si segnalano, infine, le prescrizioni di cui all'art. 143 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, a mente del quale: *Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.**

Risulta di tutta evidenza, pertanto, che la dismissione della Società in esame potrebbe avvenire solo di concerto con gli altri trentotto Enti partecipanti e con la suddivisione del patrimonio affidato alla stessa tra di essi, patrimonio che, come già precisato, in accordo con la normativa vigente, non può che rimanere pubblico.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali.

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio Comunale.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al biennio 2014/2015:

CONTO ECONOMICO										
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	129.284,00	--	112.167,00	17.117,00	1.622,00		33.612,00	52.351,00	2.393,00	49.958,00
2015	84.640,00	--	92.359,00	-7.719,00	2.436,00		14.914,00	9.631,00	--	9.631,00
2016	110.993	--	95.362,00	15.631,00	11.096,00			6.757,00	778,00	5.979,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	--	22.280.689,00	5.941.526,00	46	15.766.408,00	--	9.069,00	4.033.630,00	8.443.127,00	1	
2015	--	22.267.439,00	5.492.179,00	85	15.776.040,00	--	6.696,00	3.737.971,00	8.283.996,00	1	
2016	--	22.257,771,00	12.797.979,00		15.782.020,00	--	8.358,00	9.454.111,00	9.811.261,00	1	

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Tutela ambientale del Sebino S.r.l.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì ⁶	No	No	No

⁶ Si vedano le considerazioni espone in narrativa

4.Sviluppo turistico del Lago d'Iseo S.p.A.

La società è nata con la finalità di valorizzazione turistica del lago d'Iseo in particolare e gestione del complesso turistico denominato Sassabanek di Iseo.

Attualmente la partecipazione del Comune è pari allo 0,05 % del capitale. Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio Comunale.

Nel precedente piano di razionalizzazione adottato ex art. 1 comma 612 della L. 190/2014 era stata espressa la volontà di dismettere la quota posseduta nella Società in esame *“stante l'esiguità della stessa e, sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.”* Tuttavia, nella già citata relazione sullo stato di attuazione del piano si era constatato che: *“Ad oggi, nonostante la volontà palesata dal Consiglio comunale, non si è riusciti a dar attuazione alla procedura di alienazione anche in ragione dell'esiguità della quota posseduta e dell'inesistenza di impatto sul bilancio dell'ente. Sono in corso valutazioni a livello sovra comunale al fine di attuare una procedura congiunta una volta concluse le analisi in corso sulle acque che scorrono nel sottosuolo, risultate aventi, ad un primo esame, natura termale. La conferma di ciò è di tutta evidenza che potrebbe incidere in modo significativo sul valore della ancorché esigua partecipazione comunale con ricadute positive anche sull'appetibilità sul mercato. Ragioni di prudenza e di ottimizzazione del pubblico interesse impongono, pertanto, una ulteriore valutazione [...].*

Con il piano straordinario di razionalizzazione dello scorso anno era stato deciso di mantenere la partecipazione, in attesa di sviluppi circa la ricerca di acque termali nel sottosuolo, che avrebbero potuto far acquistare una rilevanza maggiore di quella attuale alla partecipazione detenuta dal Comune di Zone nella Società. Non vi sono stati, nell'ultimo anno, eventi che possano ritenere mutata la situazione del Comune rispetto a Sassabanek e che possano contribuire alla valorizzazione turistica del territorio di Zone.

Si rileva, seppur nel rispetto del disposto dell'art. 20, che la società ha chiuso con una perdita d'esercizio gli anni 2013/2014 e 2016. Non sussiste però a carico del Comune l'obbligo di accantonamento nell'apposito fondo vincolato di cui all'art. 21 del D.lgs. 175/2016 in quanto le perdite sono state interamente ripianate dalla società stessa senza che vi sia stata richiesta di intervento nei confronti degli azionisti.

Si propone la cessione della partecipazione nella Società di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo, anche per l'entità della partecipazione che si può qualificare come “ Micropartecipazione” ed in considerazione del fatto che per il Comune di Zone non si ritiene più una partecipazione strategica.

L'alienazione verrà presumibilmente effettuata in maniera congiunta con i Comuni limitrofi che hanno stabilito di procedervi. Si precisa che, con nota prot. 20180000013/IV-05, Cogeme S.p.A. ha manifestato il proprio interesse all'acquisto delle azioni di cui è titolare il Comune di Zone in Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A..

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2011/2016. È rispettato, come evidenziato nello schema seguente, quanto prescritto dall'art. 20, comma 2 lettera e).

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	CONTO ECONOMICO									
	Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima della imposte	Imposte
2011	1.210.623,00	1.173.030,00	1.211.432,00	-809,00	-32.476,00	0,00	-2.457,00	-35.742,00	56,00	-35.798,00
2012	1.296.848,00	1.226.853,00	1.239.155,00	57.693,00	-35.991,00	0,00	-8.247,00	13.455,00	-11.724,00	1.731,00
2013	1.214.824,00	1.164.868,00	1.295.184,00	-80.360,00	84.307,00	0,00	-7.925,00	-3.979,00	-12.383,00	-16.362,00
2014	1.054.542,00	990.028,00	1.275.097,00	-220.555,00	-27.819,00	0,00	-11.097,00	-259.471,00	3.130,00	-262.601,00
2015	1.231.433,00	1.142.274,00	1.260.210,00	-28.777,00	-55.108,00	0,00	99.664,00	15.779,00	5.156,00	10.623,00
2016	1.245.577	1.174.484,00	1.284.562,00	-38.985,00	96.963,00	0,00		-77.900,00	18.525,00	-96.425,00

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
	Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti		
2011	0,00	5.196.344,00	1.046.288,00	13.379,00	3.444.249,00	501.900,00	192.190,00	2.077.050,00	40.622,00	1	6
2012	0,00	5.207.203,00	1.354.897,00	20.540,00	3.445.983,00	481.450,00	135.881,00	2.483.135,00	36.191,00	1	6
2013	0,00	5.229.425,00	1.340.247,00	16.922,00	3.429.617,00	481.450,00	142.440,00	2.493.940,00	39.147,00	1	6
2014	0,00	5.213.818,00	1.122.702,00	24.124,00	3.167.017,00	481.450,00	69.807,00	2.601.244,00	41.126,00	1	4
2015	0,00	5.321.520,00	1.159.734,00	26.033,00	3.177.641,00	481.450,00	39.694,00	2.769.765,00	38.737,00	1	5
2016	0,00	5.383.977,00	1.086.252,00	21.816,00	3.026.676,00	494.974,00	42.437,00	2.890.396,00	37.562,00	1	7

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No

4.– Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte citato TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, si ritiene di procedere alla cessione della sola partecipazione detenuta in Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A..